

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAIOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 13/05/2021

FATTO

In data 5/12/2012 il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile per l'importo finanziato lordo di Euro 35.520,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da Euro 296,00 ciascuna.

Previa emissione di conteggio estintivo del 25/07/2017, dopo la scadenza di n. 54 rate, il ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Nel conteggio estintivo venivano abbuonati Euro 488,40 per commissioni per la mandante ed Euro 279,99 per commissioni di gestione non maturate.

Con reclamo datato 19/10/2020 il ricorrente chiedeva il rimborso delle commissioni non godute per complessivi Euro 1.494,19.

Il resistente vi riscontrava offrendo la somma di Euro 435,77 per commissioni di accensione non maturate.

Con ricorso del 15/02/2021 il ricorrente insiste nella richiesta come quantificata in reclamo, o in subordine col computo delle commissioni *up front* in base al criterio cd. della curva degli interessi, oltre interessi legali maturati dalla data del reclamo e spese legali.

Il resistente nelle proprie controdeduzioni eccepisce la natura *up front* delle commissioni istruttorie e di accensione, nonché l'inapplicabilità della decisione della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019, e conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Oggetto del presente procedimento è la richiesta di riduzione del costo totale di un finanziamento anticipatamente estinto mediante rimborso dei costi ivi applicati, in base al combinato disposto degli artt. 121, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – T.U.B.), che indica la nozione di costo totale del credito, e 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In base al precedente orientamento dell'ABF (per tutte, decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), anche e soprattutto alla luce della disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento doveva essere rimborsata al mutuatario la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, distinguendo fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni *up front*), ritenuti non ripetibili, e oneri che maturano nel corso dell'intera durata del rapporto negoziale (commissioni *recurring*), rimborsabili in proporzione alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio *pro rata temporis*: l'importo da restituire si ottiene dividendo l'importo della commissione per il numero totale delle rate del finanziamento e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue al momento dell'estinzione anticipata).

In ogni caso, qualora la clausola contrattuale che disciplina la singola commissione non sia chiara ed univoca nell'individuare la natura *up front* o *recurring*, o sia del tutto assente in contratto, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, cod. cons. l'intero importo della commissione deve essere rimborsato col sopradetto criterio *pro rata temporis*.

All'esito di un procedimento avviato ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di ottenere la esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, al fine di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto, la Corte di Giustizia Europea, con decisione emessa in data 11/09/2019 in causa C-383/18, ha statuito che ai sensi dell'art. 16 della Direttiva *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, investito della questione relativa agli effetti del citato provvedimento, con decisione n. 26525/2019 ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della*

domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Inoltre, con argomentazione cui questo Collegio ha aderito, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Alla luce di tutto quanto sopra, nel caso di specie, premesso che, in difetto di prova documentale del numero delle rate scadute prima dell'estinzione anticipata, deve ritenersi veridica, poiché non contestata, la dichiarazione resa dal resistente circa l'avvenuta maturazione di n. 54 rate (dato questo che, peraltro, si ricava dal computo proporzionale delle commissioni abbuonate nel conteggio estintivo), considerato poi che le commissioni per l'intermediario mandante, di gestione e quelle di accensione hanno natura *recurring*, poiché remunerano attività continuative del prestito, mentre quelle istruttorie e la provvigione dovuta all'agente per l'offerta fuori sede hanno natura *up front*, il resistente è tenuto, rispettivamente in base al criterio *pro rata temporis* su n. 66 rate residue del prestito per i costi *recurring* ed in base al criterio previsto per la riduzione degli interessi corrispettivi (cd. criterio della curva degli interessi) per i costi *up front*, al pagamento delle seguenti somme:

rate complessive	120	rate scadute	54	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	66	TAN	6,00%					
Denominazione		% rapportata al TAN	33,09%					
Commissioni istruttorie				150,00 €	Up front	49,64 €		49,64 €
Commissioni per l'intermediario mandante				888,00 €	Recurring	488,40 €	488,40 €	0,00 €
Commissioni di accensione				1.187,88 €	Recurring	653,33 €		653,33 €
Commissioni di gestione				509,09 €	Recurring	280,00 €	279,99 €	0,01 €
Provvigioni per l'agente fuori sede				1.243,20 €	Up front	411,39 €		411,39 €
Totale								1.114,37 €

per un importo complessivo dovuto di Euro 1.114,37, oltre interessi legali maturati dalla data del reclamo.

Non può essere accolta l'ulteriore richiesta di refusione delle spese legali, in assenza di prova documentale dell'effettivo pregiudizio subito dal ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012) e non già avanzata nel reclamo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 4618/2016), stante anche la serialità del contenzioso in esame (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.114,37, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 14856 del 16 giugno 2021

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI